

Fisco. Interpello delle Entrate

Il buono diventa imponibile solo con la spesa

Raffaele Rizzardi

Si sono circondati da una serie di "buoni", "carte", "tesere", "codici di accesso", che consentono di conseguire beni o servizi in relazione a uno specifico rapporto contrattuale o a un programma di incentivazione. Questi oggetti, che a livello internazionale sono accomunati dalla nozione di voucher, presentano aspetti problematici ai fini dell'applicazione dell'Iva, in quanto la loro classificazione può oscillare tra un mero titolo di legittimazione - come le carte di credito prepagate - che dà luogo ad una cessione o prestazione di servizio rilevante ai fini Iva solo quando il titolare del documento acquista il bene o servizio, e quella del pagamento anticipato per uno specifico servizio.

Questa seconda natura si trova nelle carte telefoniche prepagate, dove l'Iva è assolta all'origine con i rigorosi criteri di controllo previsti dalla normativa, anche se in alcuni casi la carta telefonica viene usata per operazioni fuori campo, come l'sms per le donazioni umanitarie, o per pagare servizi di altri soggetti, come l'acquisto delle suonerie o di altro. Il fatto che l'imposta sia stata pagata all'origine determina la necessità di procedere alla variazione in diminuzione, riconosciuta dalla risoluzione 124/E del 12 agosto 2005 per la prima ipotesi, ma rilevante anche per le altre, in quanto allo storno da parte del gestore telefonico corrisponde una situazione di debito del fornitore pagato con la scheda.

A livello europeo la Commissione, che sta preparando una integrazione alla direttiva comunitaria, aveva lanciato una consultazione all'inizio del 2007, che ottenne varie risposte, tra cui un parere del Comitato Fiscale

della Confédération fiscale européenne.

In questo contesto è pertanto significativa una risposta ad interpello, al momento non ancora oggetto di pubblicazione, con cui le Entrate arriva a una conclusione appagante. L'amministrazione si rifà a due pronunce remote, la circolare 30 del 1974 e la 27 del 1976, che si occupavano di buoni benzina, definendoli fuori campo Iva al momento del rilascio. Il contesto comunitario è adeguatamente rappresentato nella risoluzione, con la citazione di numerose sentenze della Corte di giustizia europea.

Pertanto, la società che organizza l'emissione dei buoni, li cede all'impresa partecipante al programma - nella specie di incentivazione ai dipendenti - con un documento escluso da Iva, fatturando in regime di imponibilità solo il compenso richiesto per le correlate attività di marketing. Fuori campo è anche il secondo passaggio, dall'impresa al collaboratore, con la disciplina fiscale correlata

IL CHIARIMENTO

L'imposta si applica con le regole del bene o del servizio prescelto quando il beneficiario utilizza il voucher

all'imponibilità reddituale, ferma restando la franchigia di 258 euro (comma 3 dell'articolo 51 del Tuir).

L'imposta sul valore aggiunto nasce solo quando il beneficiario spende il buono, con le regole proprie del bene o servizio prescelto, a cura dell'esercente. E quando l'esercente chiede il rimborso del buono alla società che ha emesso i buoni, la transazione è ancora fuori campo Iva, in quanto sia-

mo in presenza di una movimentazione di puro carattere finanziario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il discrimine

La consultazione Ue

Nei documenti relativi alla consultazione promossa dalla Commissione Ue nel 2007 si è distinto tra i buoni *single purpose*, cioè utilizzabili per un solo tipo di cessione o prestazione, e quelli *multi purpose*.

Le regole

Solo i primi possono dar luogo all'anticipazione del momento imponibile Iva quando vengono emessi. I secondi sono meri titoli di legittimazione, che danno luogo all'effettuazione Iva solo quando il portatore del buono sceglierà bene o servizio

